

PROVINCIA DI PIACENZA

Accordo di Programma provinciale per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap (art. 13 c. 1 lett a) Legge 104/92)

I Comuni della provincia anche in quanto eventuali gestori di servizi per la prima infanzia

Il Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale

I Dirigenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del sistema nazionale d'istruzione

I Legali rappresentanti degli Enti di Formazione professionale

I Rappresentanti dei gestori dei servizi per la prima infanzia privati convenzionati o accreditati

La F.I.S.M. provinciale

Il Dirigente dell'Ufficio XIV Ambito territoriale per la provincia di Piacenza – Ufficio Scolastico

Regionale per l'Emilia Romagna

Premessa

Vista la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate che, fra l'altro, così dispone in tema di diritto all'educazione e all'istruzione:

- <<1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
 - 2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
- 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
- 4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalla disabilità connessa all'handicap>> (art. 12 c. 1, 2, 3, 4).

La Legge 104/92 dispone inoltre che l'integrazione scolastica si realizza anche attraverso:

<<.....la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio – assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici e privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142...>> (art. 13 c. 1 lett. a)).

Richiamata la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 Modifica del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione;

Richiamata inoltre la normativa statale e regionale afferente gli ambiti di programmazione in cui si realizza l'integrazione scolastica, come individuati dal sopra citato art. 13 L. 104/92;

Atteso che la programmazione dei servizi e degli interventi in tali ambiti è indicata:

- per quanto di competenza degli Enti Locali nei Piani di Zona distrettuali per la salute e il benessere sociale e nei conseguenti Programmi Attuativi ed inoltre negli eventuali Programmi e Piani provinciali,
- per quanto di competenza dell'Azienda USL nel Piano strategico e nei Piani delle attività territoriali,
- per quanto di competenza delle istituzioni scolastiche nei Piani per l'Offerta Formativa;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni per rinnovare la sottoscrizione dell'Accordo di programma finalizzato a realizzare l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, sottolineandone il significato di espressione della volontà di collaborazione intenzionale reciproca dei sottoscrittori nel sostenere e favorire l'unitarietà dello sviluppo delle potenzialità personali e del progetto di vita della persona disabile.

Convengono e, con riguardo e limitatamente alle rispettive specificità istituzionali e organizzative, sottoscrivono il presente Accordo di Programma, finalizzato prioritariamente a realizzare il diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni in situazione di handicap.

PARTE PRIMA – Disposizioni preliminari

ART. 1 – Norma generale

La premessa e gli allegati elencati in calce sono parte integrante dell'Accordo di Programma.

ART. 2 - Finalità e obiettivi

Il presente Accordo è finalizzato a realizzare il diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni in situazione di handicap attraverso il coordinamento funzionale e periodicamente verificato degli interventi di competenza dei sottoscrittori.

L'Accordo si propone inoltre di:

- mettere in rete le risorse, valorizzandole con modalità concordate e condivise, al fine di favorire il percorso di integrazione degli alunni,
- garantire l'integrazione nei servizi educativi, scolastici e formativi, anche attraverso progetti e interventi che vedano il coinvolgimento di più istituzioni pubbliche e private,
- favorire la continuità educativa didattica e formativa, orizzontale e verticale, con particolare attenzione ai momenti di passaggio, attraverso la definizione di procedure, tempi e impegni reciproci,
- favorire progetti di orientamento scolastico e professionale.
- valorizzare la memoria storica dei processi dell'integrazione, anche attraverso la documentazione delle esperienze del territorio,
- sviluppare esperienze di formazione congiunta tra i sottoscrittori.

ART. 3 - Destinatari e ambito di applicazione

Il destinatario dell'Accordo è l'alunno che:

- presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione scolastica, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione,
- ha una certificazione attestante la natura della disabilità, che contiene la diagnosi clinica, la sua classificazione secondo la codifica ICD10 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) e un inquadramento generale della situazione in senso funzionale ed evolutivo.

L'ambito prioritario di applicazione dell'Accordo è rappresentato dal sistema scolastico come individuato dalla legislazione vigente. L'Accordo assume come riferimento la fascia di età 6/18 anni, ma amplia il proprio ambito di applicazione, tenendo conto delle specifiche modalità gestionali e organizzative, ai servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati convenzionati e accreditati e alle scuole dell'infanzia del sistema nazionale d'istruzione. L'Accordo si estende naturalmente all'intero ciclo dell'istruzione superiore, indipendentemente dall'individuazione della fascia d'obbligo e dall'età anagrafica degli studenti e, con particolare riguardo alla legislazione regionale sull'integrazione dei sistemi formativi, al sistema della formazione professionale.

ART. 4 - Intese sub provinciali

All'interno degli impegni qui sottoscritti, possono essere stipulate intese circoscritte ad ambiti territoriali sub provinciali, coincidenti con gli ambiti della programmazione sociale.

Tali intese dovranno avere durata temporale non superiore a quella del presente Accordo e sono finalizzate prioritariamente ad assicurare il raccordo con i Piani di Zona distrettuali per la salute e il benessere sociale. In particolare dovranno collegare e coordinare gli interventi di integrazione scolastica a favore degli alunni in situazione di handicap con il complesso dei servizi e interventi zonali/distrettuali di qualificazione scolastica e di ambito socio – educativo, socio – assistenziale e socio – sanitario a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, per garantirne maggiore efficacia, assicurando pertanto l'integrazione organizzativa e professionale fra i diversi servizi e le professionalità interessate.

Le intese sub provinciali sono promosse dal Comune capofila della zona sociale/distretto. Ne sono comunque sottoscrittori, a garanzia del necessario coordinamento e raccordo provinciale, la Provincia*, l'Azienda U.S.L e l'Amministrazione scolastica.

ART. 5 - Durata

Il presente Accordo ha validità quinquennale dalla data di sottoscrizione e conserva comunque la propria validità fino alla sottoscrizione del nuovo Accordo.

* * *

PARTE SECONDA – Procedure di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap. Documentazione prescrittiva.

ART.6 - La Dichiarazione di individuazione.

- 1) <u>L' Unità Operativa di Neuropsichiatria, Psicologia, infanzia e adolescenza dell'Azienda U.S.L. (in seguito U.O.N.P.I.A.):</u>
- a) individua, in seguito alla richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela, al termine dei percorsi di osservazione diagnostica necessari, gli alunni affetti da una o più condizioni cliniche riconosciute tra quelle indicate nell'allegato 1 (Lista unica regionale di certificabilità), ovvero le patologie riconosciute dal Coordinamento di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza (NPIA) dell'Emilia Romagna come certificabili ai sensi della L. 104/92 ai fini dell'integrazione scolastica. Una volta che la diagnosi è stata formulata, ai sensi della L. 03.08.2009 n. 102 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 01/07/2009 n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali – Art. 20 Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, il genitore o esercente la potestà parentale o la tutela può inoltrare all'INPS domanda di accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap per il minore in questione. La Commissione Invalidi specificatamente preposta a ciò presso l'ASL di residenza (integrata dalla figura del Neuropsichiatra Infantile), in caso di giudizio affermativo, rilascia al minore la "dichiarazione di individuazione" (definita anche come "Certificazione per l'integrazione scolastica ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92") di cui all'allegato 2 – che contiene la diagnosi con codice ICD-10 e l'eventuale condizione di gravità ("Qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione" (L.104/92 art. 3.3)".

La certificazione dovrà essere presentata dal genitore o esercente la potestà parentale o la tutela all'atto di iscrizione alla scuola, o comunque nel corso dell'anno scolastico, nei termini vigenti, per la frequenza dell'anno scolastico successivo.

b) Individua le necessità di supporto didattico, assistenziali ed educative, riportandole sul modulo della Certificazione, e rinnovandole sulla Diagnosi Funzionale (allegato 4), che viene inviata alla Scuola frequentata dall'alunno.

L'assistenza di base si riferisce "all'attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap, per esigenze in particolare disagio e per le attività di cura alla persona e di ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile" (circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR 30/11/2001) ed è assicurata dal personale Ausiliario, Tecnico, Amministrativo - A.T.A., secondo le modalità previste dalla disciplina vigente in ambito scolastico.

L'assistenza specialistica viene richiesta per le necessità di relazione con l'ambiente e le autonomie sociali ed è erogata da assistenti qualificati o educatori professionali nei casi di gravi disturbi sensoriali, nei disturbi pervasivi dello sviluppo e nei gravi disturbi emozionali e della condotta.

Nei casi in cui sia presente una documentazione prodotta da altri servizi, centri o specialisti, sia pubblici che privati, la Commissione Invalidi valuterà l'alunno e, in caso di giudizio affermativo, rilascerà la Certificazione Scolastica al genitore o esercente la potestà parentale o la tutela, rinviando agli specialisti privati la responsabilità degli interventi. I genitori o gli esercenti la potestà parentale o la tutela dovranno comunque garantire le condizioni affinchè lo specialista che segue il figlio presti la propria collaborazione e consulenza alla scuola, per la redazione della Diagnosi Funzionale, del profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato.

2) <u>Le Istituzioni scolastiche</u>:

- a) richiedono all'U.O.N.P.I.A., con il consenso dei genitori ovvero degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno, la procedura di osservazione e di diagnosi sulla base di una proposta formulata dal Consiglio di classe o dal team docente, a s eguito della rilevazione di specifici problemi di apprendimento e/o di comportamento. L'attivazione della procedura è fatta utilizzando il modello allegato (allegato 3), che dovrà essere inoltrato all'U.O.N.P.I.A. dal genitore o esercente la potestà parentale o la tutela;
- b) prendono atto formalmente della certificazione rilasciata dalla Commissione Invalidi e si attivano per predisporre quanto necessario per l'accoglienza e la frequenza dell'alunno;
- c) organizzano un incontro con i genitori ovvero con gli esercenti la potestà parentale o la tutela, al fine di avviare la collaborazione e di ampliare le conoscenze riguardanti l'alunno anche negli ambiti extra scolastici;
- d) richiedono l'intervento del Comune di residenza dell'alunno, nei casi in cui sia segnalata l'esigenza di personale assistenziale specialistico.

ART.7. – La Diagnosi funzionale

1) L'U.O.N.P.I.A.:

- a) compila la Diagnosi Funzionale, utilizzando l'elenco dei contenuti minimi allegato al presente Accordo (allegato 4), entro l'inizio dell'anno scolastico di prima frequenza o entro due mesi dalla dichiarazione di individuazione e la trasmette alla scuola;
- b) aggiorna la Diagnosi Funzionale ad ogni passaggio di grado scolastico informandone i genitori, o gli esercenti la potestà parentale o la tutela. L'aggiornamento, se necessario, sarà effettuato anche in qualunque momento del percorso scolastico dell'alunno;
- c) illustra agli operatori scolastici il contenuto della Diagnosi Funzionale in occasione del primo incontro;
- d) partecipa agli incontri di lavoro concordati con la scuola.

L'Azienda U.S.L., attraverso l'U.O.N.P.I.A, garantisce le proprie prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio di competenza. Prescrive e fornisce gli ausili protesici ed ogni altro strumento strettamente legato allo specifico deficit, secondo le esigenze contemplate dal progetto terapeutico, riabilitativo.

2) Le Istituzioni scolastiche:

- acquisiscono la diagnosi funzionale agli atti e tengono conto delle informazioni in essa contenute per l'organizzazione e la predisposizione dei percorsi scolastici di integrazione.

ART. 8 – <u>II Profilo dinamico funzionale</u>

1) Le Istituzioni scolastiche:

- a) all'inizio del percorso scolastico o nell'anno della prima segnalazione, assicurano che il Consiglio di classe o il team docente programmi le attività di osservazione delle relazioni e delle competenze dell'alunno, sulla base delle informazioni ricevute e in propria autonomia, allo scopo di predisporre il Profilo Dinamico Funzionale. Alla redazione del Profilo concorrono, in maniera determinante, le informazioni dei servizi o degli specialisti che hanno in cura l'alunno;
- b) il Profilo, redatto in forma scritta utilizzando il modulo allegato al presente Accordo (allegato 5), è sottoscritto dal Dirigente scolastico o suo delegato, dal docente di sostegno, dal referente dell'U.O.N.P.I.A. e dai genitori o dagli esercenti la patria potestà parentale o la tutela;
- c) al termine di ogni anno scolastico, organizzano un incontro del gruppo di operatori che ha redatto il Profilo Dinamico Funzionale, per effettuarne la verifica e l'eventuale aggiornamento in sede collegiale, allo scopo di favorire le attività dell'anno scolastico successivo.

Il Profilo Dinamico Funzionale è aggiornato comunque a conclusione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ovvero del percorso di istruzione obbligatoria e trasmesso all'istituzione scolastica successiva insieme alla rimanente documentazione. L'aggiornamento, se opportuno, è effettuato in qualsiasi momento del percorso scolastico.

ART. 9 - Il Piano Educativo individualizzato

1) <u>Le Istituzioni scolastiche</u>:

- a) assicurano che il Consiglio di classe o il team docente, anche sulla base delle informazioni ricevute dall'U.O.N.P.I.A., dal personale assistenziale di base e specialistico e dai genitori o dagli esercenti la potestà parentale o la tutela elabori e verifichi periodicamente il Piano Educativo Individualizzato (in seguito P.E.I.), secondo il modello allegato (allegato 6). Il P.E.I., che si configura come un progetto unitario e integrato, è firmato dal Dirigente scolastico o suo delegato, dal docente di sostegno, dal referente dell'U.O.N.P.I.A., dai referenti del Comune di residenza, dai genitori o dagli esercenti la potestà parentale o la tutela;
- b) garantiscono che il P.E.I. abbia i necessari collegamenti:
 - con il Piano dell'offerta formativa dell'Istituto, nell'ottica di un disegno complessivo e coerente con le scelte educative, didattiche e organizzative della scuola;
 - con la programmazione didattico-educativa di classe, della quale costituisce parte integrante e variabile personalizzata;
- c) si impegnano affinché, nel corso del primo anno della scuola secondaria di secondo grado, il Consiglio di classe realizzi e verifichi specifiche azioni di orientamento, al fine di facilitare l'integrazione sociale dell'alunno, motivarne e sostenerne la prosecuzione del percorso d'istruzione, per il conseguimento del titolo di studio. La definizione di tale percorso avviene in accordo con lo studente in situazione di handicap, i suoi genitori o gli esercenti la potestà parentale o la tutela, gli operatori dell'U.O.N.P.I.A, gli operatori dei servizi sociali del Comune di residenza, gli operatori della Formazione Professionale, nel caso in cui lo studente frequenti un percorso integrato. Prima della fine del percorso scolastico, in accordo con lo studente stesso e i suoi genitori o gli esercenti la potestà parentale o la tutela e con l'apporto degli operatori dell'U.O.N.P.I.A., il Consiglio di classe delinea le possibili ipotesi di un percorso di uscita dalla scuola secondaria di secondo grado (acquisizione del titolo, di

crediti formativi, frequenza di un ulteriore periodo di formazione, inserimento lavorativo ecc.).

2) <u>L'U.O.N.P.I.A</u>.:

- a) partecipa alle riunioni scolastiche in cui si predispone e verifica il P.E.I., di cui è sottoscrittore, portando il proprio contributo e collaborando con la scuola e i genitori ovvero gli esercenti la potestà parentale o la tutela per la sua realizzazione, illustrando anche tempi e modalità di svolgimento degli interventi terapeutici e riabilitativi di cui l'alunno usufruisce;
- b) partecipa all'elaborazione di un progetto unitario di integrazione sociale dell'alunno, che allarghi al territorio il lavoro compiuto all'interno della scuola, favorendone la fruizione delle risorse.

3) I Comuni di residenza dell'alunno in situazione di handicap:

- a) partecipano all'elaborazione e alla verifica del P.E.I. per quanto di competenza; nel caso ne sono sottoscrittori, attraverso propri referenti;
- b) integrano il personale educatore dei propri servizi per la prima infanzia con altre figure educativo assistenziali, se e in quanto necessarie; promuovono iniziative di innovazione e sperimentazione pedagogica, per migliorare la qualità dell'integrazione dei bambini in situazione di handicap nei servizi educativi; garantiscono l'impegno del personale ausiliario nel processo di integrazione a supporto dell'intervento del personale educatore;
- c) garantiscono l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici educativi e scolastici di propria competenza, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e secondo un piano graduale d'interventi;
- d) contribuiscono all'acquisto delle attrezzature tecniche e degli ausili personali necessari, previsti nel Profilo Dinamico Funzionale, integrativi delle risorse messe a disposizione dalle scuole, per rendere effettivo il diritto allo studio in seguito a precise richieste avanzate dal Gruppo di studio e lavoro costituito presso ogni Istituzione scolastica. Di tali attrezzature e ausili viene redatto uno specifico inventario, sottoscritto dal Dirigente scolastico della scuola ricevente, che verrà periodicamente monitorato dal Comune, allo scopo di consentirne il riutilizzo in altri ambiti scolastici;
- e) dotano le scuole di arredi scolastici adeguati alle particolari esigenze degli alunni in situazione di handicap, conformemente alle specifiche richieste avanzate dal Gruppo di studio e lavoro d'Istituto;
- f) assegnano alle scuole, per l'assistenza specialistica, personale adeguatamente preparato. Tale assegnazione può avvenire anche nella forma dell'erogazione di risorse finanziarie, finalizzate al reperimento diretto di personale per l'assistenza specialistica, da parte delle istituzioni scolastiche autonome;
- g) provvedono al trasporto casa scuola casa degli alunni in situazione di handicap residenti nel proprio territorio.

4) La Provincia*:

- a) assicura l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici scolastici di propria competenza, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, secondo un piano graduale di interventi;
- b) dota le scuole secondarie di secondo grado di arredi scolastici adeguati alle particolari esigenze degli alunni in situazione di handicap, conformemente alle specifiche richieste avanzate dalle Istituzioni scolastiche;
- c) assicura la programmazione coordinata all'interno della Conferenza provinciale di Coordinamento di cui all'art. 46 L.R. 12/03 degli interventi per il diritto allo studio;
- d) garantisce l'esercizio coordinato delle proprie funzioni di orientamento al lavoro, favorendo il coinvolgimento diretto degli alunni in situazione di handicap e dei loro genitori ovvero degli esercenti la potestà parentale o la tutela;
- e) favorisce il completamento del percorso scolastico degli alunni in situazione di handicap, promuovendo e sostenendo azioni per contrastare la dispersione scolastica.

* * :

PARTE TERZA – Il percorso dell'integrazione scolastica

ART. 10 - Organizzazione dell'attività didattica nelle Istituzioni Scolastiche

1) Le Istituzioni scolastiche:

- a) assicurano che nel Piano dell'Offerta Formativa (in seguito P.O.F.) siano esplicitate le modalità e i criteri per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap;
- b) assicurano la flessibilità organizzativa e didattica e la corresponsabilità di tutte le componenti scolastiche per favorire i processi di integrazione scolastica e la personalizzazione dei processi di insegnamento e apprendimento di tutti gli alunni, con particolare riguardo a coloro che si trovano in situazione di handicap;
- c) assicurano il migliore utilizzo delle risorse materiali e finanziarie presenti nell'Istituto e la costante individuazione e segnalazione di locali attrezzati, attrezzature tecniche, sussidi e quant'altro necessario a sostenere la qualificazione del percorso di integrazione scolastica;
- d) assicurano che, all'interno della disponibilità finanziaria dell'Istituto, sia previsto l'acquisto di sussidi, attrezzature e ogni altro strumento necessario allo svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali connesse con il progetto individualizzato di integrazione scolastica;
- e) organizzano gli incontri di lavoro necessari alla realizzazione del percorso di integrazione scolastica, perseguendo la partecipazione di tutte le componenti;
- f) costituiscono il Gruppo di studio e di lavoro (in seguito G.L.H.), anche in assenza al momento della costituzione, di alunni in situazione di handicap

Il G.L.H. ha i seguenti compiti:

- comporre ed esaminare, all'inizio dell'anno scolastico, il quadro complessivo degli interventi dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, compresa l'assegnazione e l'utilizzo del personale per l'integrazione di cui al successivo articolo;
- individuare il fabbisogno delle risorse strumentali necessarie alla realizzazione dei progetti personalizzati di integrazione;
- individuare il quadro delle necessità di adeguamento dei locali e degli spazi;
- formulare proposte di qualificazione dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

Il G.L.H. è composto da:

- il Dirigente scolastico o suo delegato, con funzioni di Presidente
- una rappresentanza dei genitori e degli studenti
- una rappresentanza del personale docente
- una rappresentanza dei Comuni di residenza degli alunni e della Provincia (relativamente ai GG.LL.H. delle scuole superiori)

Della costituzione e composizione del G.L.H. si dà conto nel P.O.F., che ne assume le proposte.

- g) costituiscono il Gruppo Operativo (in seguito G.O.), che opera collegialmente per ogni alunno in situazione di handicap, costituito da :
 - Dirigente scolastico o suo delegato
 - consiglio di classe e/o insegnanti della classe di riferimento
 - operatori dell'AUSL referenti dell'alunno
 - referenti degli Enti Locali
 - genitori o esercenti la potestà parentale o la tutela

Il G.O. viene convocato dal Dirigente Scolastico per contribuire all'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato e si riunisce, secondo un calendario concordato, almeno due volte l'anno.

Gli impegni di lavoro formulati in G.O. e opportunamente verbalizzati sono vincolanti per tutti i componenti del G.O. stesso.

I componenti del G.O. sottoscrivono il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) come impegno alla realizzazione dello stesso. Al termine di ogni ciclo educativo/scolastico, il G.O. di fine anno è integrato con referenti dell'Istituto a cui il bambino e alunno è iscritto per l'anno successivo, e provvede ad elaborare indicazioni utili alla redazione del futuro P.E.I..

Il G.O., su richiesta dei genitori o esercenti la potestà parentale o la tutela, potrà prevedere la partecipazione e avvalersi, di consulenze di specialisti, salvaguardandone la compatibilità con il progetto educativo e con il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) e monitorandone i risultati.

2) <u>L'U.O.N.P.I.A</u>:

- a) fornisce adeguata consulenza e collaborazione, durante gli incontri di lavoro previsti, per facilitare la formazione di gruppi di lavoro e di attività nella classe, focalizzando in tal senso le esigenze dell'alunno;
- b) assicura la collaborazione durante gli incontri di lavoro, per la individuazione dei luoghi, spazi, attività idonee alla fattibilità di percorsi proposti alla scuola;
- c) fornisce indicazioni, in modo coordinato e integrato con l'istituzione scolastica, per l'acquisto e la fornitura di attrezzature ed ausili tecnici necessari alla realizzazione dei progetti d'integrazione scolastica.

3) L'Ufficio Scolastico Territoriale:

fornisce alle istituzioni scolastiche adeguate informazioni, consulenza e collaborazione.

4) I Comuni di residenza dell'alunno e la Provincia*:

sono componenti dei GG.LL.H. (la Provincia limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado) e collaborano con le istituzioni scolastiche e fra di loro per migliorare la qualità dell'integrazione scolastica e la realizzazione di progetti di vita degli alunni in situazione di handicap.

ART. 11 - Personale per l'integrazione

L'integrazione scolastica degli studenti in situazione di handicap è garantita dal coinvolgimento di tutto il Consiglio di Classe o del team docente, nonché dal restante personale che, a vario titolo, è presente o collabora con la scuola.

Le figure professionali specifiche sono così individuate:

1) Personale docente specializzato di sostegno

a) Le istituzioni scolastiche:

- a.1) nei termini previsti di definizione dell'organico, presentano all'amministrazione scolastica il fabbisogno di docenti di sostegno per l'anno scolastico successivo;
- a.2) assegnano alle classi i docenti di sostegno, anche sulla base dei criteri indicati dai GG.LL.H d'Istituto;
- a.3) assicurano il pieno inserimento dei docenti di sostegno all'interno dei Consigli di classe o nel team docente;
- a.4) comunicano al Comune di residenza dell'alunno in situazione di handicap, entro il mese di ottobre, le assegnazioni di docenti di sostegno alle singole classi, per il necessario coordinamento tra le rispettive assegnazioni di personale.

b) L'Ufficio Scolastico Territoriale:

- b.1) sulla base delle esigenze rappresentate dalle istituzioni scolastiche formula all'Ufficio Scolastico Regionale la proposta di dotazione organica di personale docente di sostegno secondo la normativa in vigore;
- b.2) dispone il piano di riparto alle istituzioni scolastiche della dotazione provinciale assegnata dall'Ufficio Scolastico Regionale;

- b.3) per le operazioni di cui sopra acquisisce il parere del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per l'integrazione scolastica, di cui al successivo articolo 18 e si avvale del supporto tecnico operativo del Gruppo di lavoro provinciale di cui al Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 26 giugno 1992 art. 7;
- b.4) promuove interventi di formazione per i docenti, curricolari e di sostegno, sui temi dell'handicap.

c) L' U.O.N.P.I.A.:

- c.1) presta la propria consulenza alle istituzioni scolastiche per l'individuazione del fabbisogno di personale docente di sostegno;
- c.2) collabora con le istituzioni scolastiche nelle iniziative di formazione del personale, mettendo a disposizione le proprie competenze e professionalità.

2) Personale assistenziale educativo

a) Le Istituzioni scolastiche:

- a.1) negli stessi termini di definizione degli organici, richiedono il personale specialistico assistenziale per l'anno scolastico successivo ai Comuni di residenza degli alunni;
- a.2) concordano con i Comuni le modalità di partecipazione di tale personale alle riunioni in cui si definiscono o verificano le azioni coordinate per realizzare l'integrazione;
- a.3) assicurano l'assistenza di base relativa all'ausilio materiale agli alunni in situazione di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché, per esigenze di particolare disagio, per l'attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale, secondo la disciplina normativa e regolamentare vigente;
- a.4) assicurano ai collaboratori scolastici, nel rispetto della riservatezza, le informazioni necessarie se e in quanto proficue ai fini della realizzazione dei percorsi d'integrazione, anche attraverso l'eventuale partecipazione agli incontri con i referenti dell'U.O.N.P.I.A;
- a.5) assicurano che, all'interno del piano di formazione d'Istituto, siano previsti momenti di formazione, di ricerca-azione, di riflessione, che favoriscano lo sviluppo di competenze specifiche relative all'integrazione.

b) <u>I Comuni di residenza dell'alunno in situazione di handicap</u>:

assegnano, in esito alle richieste delle Istituzioni scolastiche, formulate sulla base della documentazione predisposta dall'U.O.N.P.I.A., il personale per l'assistenza specializzata, l'autonomia personale e la comunicazione degli alunni. In alternativa, previo accordo con le Dirigenze Scolastiche, i Comuni possono trasferire corrispondenti finanziamenti alle scuole, affinché provvedano direttamente all'acquisizione di tale personale.

c) La Provincia*:

- garantisce ai Comuni il più ampio accesso alle informazioni sulle fonti di finanziamento disponibili, nonché sulle modalità di reperimento del personale assistenziale ed educativo.

ART. 12 – Continuità educativa e didattica fra i diversi gradi di scuola

1) Le Istituzioni scolastiche:

a) promuovono la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, dando corso alle forme obbligatorie di incontri e consultazioni, previste dalle diverse fonti normative, al fine di predisporre le condizioni più favorevoli ad un percorso scolastico unitario e coerente. In particolare garantiscono, nella scuola secondaria di primo grado, l'attivazione di azioni di orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado e concordano con quest'ultima le modalità più consone per il passaggio degli alunni;

- b) promuovono, nei tempi necessari, la costruzione di progetti sperimentali per garantire che l'insegnante di sostegno del grado scolastico già frequentato accompagni l'alunno nelle fasi di accoglienza e di inserimento nella scuola del grado successivo;
- c) garantiscono il passaggio delle informazioni necessarie ai fini della richiesta di posti di sostegno in deroga, attraverso la trasmissione di :
 - copia integrale del P.E.I., corredato di documentazione didattica significativa ai fini della redazione del nuovo P.E.I.;
 - relazione finale valutativa del P.E.I.;
- d) nel corso del primo anno della scuola secondaria di secondo grado, i Consigli di classe, che accolgono studenti in situazione di handicap, programmano, realizzano e verificano specifiche azioni di continuità e di orientamento, al fine di facilitare l'integrazione, motivare e sostenere la prosecuzione del percorso formativo.

2) <u>L'U.O.N.P.I.A</u>.:

- garantisce di seguire le situazioni di disturbo neuro - psichiatrico degli alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, per gli adempimenti di cui alla L. 104/92, anche dopo il compimento del 18° anno di età, in cui abitualmente gli utenti sono presi in carico dal Dipartimento di Salute Mentale e/o dall'Unità Operativa Disabilità Adulti.

ART.13 – Orientamento scolastico

1) Le Istituzioni scolastiche:

- promuovono e sostengono, anche con l'apporto dei Centri Risorse di cui al successivo art. 16, le scelte orientative del percorso scolastico degli alunni in situazione di handicap, garantendo il necessario coinvolgimento degli alunni stessi e dei genitori ovvero degli esercenti la potestà parentale o la tutela.

2) I restanti Sottoscrittori

- per quanto di competenza, favoriscono e sostengono, anche congiuntamente, le Istituzioni Scolastiche nella progettazione e nell'attuazione di efficaci percorsi di orientamento scolastico.

ART.14 - Alternanza scuola – lavoro

- 1) Al fine di favorire la transizione dai percorsi di istruzione e formazione degli studenti in situazione di handicap verso il lavoro, i sottoscrittori, nell'ambito delle rispettive competenze, concorrono all'attivazione, realizzazione e verifica di percorsi di alternanza scuola lavoro, previsti nei P.E.I..
- 2) <u>La Provincia</u>* in ragione delle specifiche competenze, in tema di Istruzione, Formazione e Lavoro:
 - a) assicura il più ampio accesso alle informazioni sui percorsi di alternanza scuola lavoro;
 - b) promuove le esperienze di alternanza fra il sistema formativo e il mondo del lavoro;
 - c) sostiene iniziative di formazione finalizzate alla costituzione di una rete provinciale di tutor scolastici e aziendali;
 - d) garantisce il coordinato raccordo nell'esercizio dei propri compiti istituzionali;
 - e) promuove il monitoraggio e la valutazione delle esperienze provinciali di alternanza scuola lavoro e ne diffonde i risultati.
- 3) <u>L'Ufficio Scolastico Territoriale</u> favorisce l'accesso delle istituzioni scolastiche alle esperienze di alternanza scuola lavoro, promosse dall'Amministrazione scolastica e ne diffonde i risultati.

* * *

ART. 15 - La Conferenza provinciale di coordinamento

1) I Sottoscrittori riconoscono nella Conferenza provinciale di coordinamento di cui all'art. 46 della L.R. 30 giugno 2003 n.12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro", il luogo di confronto sullo stato dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap sul territorio provinciale.

2) A tale scopo la Conferenza:

- a) prende atto delle periodiche relazioni di monitoraggio predisposte dal Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale di cui al successivo art. 18;
- b) assume indirizzi di programmazione finalizzati a qualificare l'integrazione, che sottopone all'attenzione dei singoli sottoscrittori dell'Accordo per quanto nelle rispettive competenze e funzioni e alla Conferenza sociale e sanitaria di cui all'art. 11 della L.R. 12 marzo 2003 n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- c) promuove iniziative di qualificazione dei processi di integrazione di scala territoriale.

ART. 16 - I Centri Risorse

I Sottoscrittori valorizzano e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, la progettazione e le iniziative dei Centri-Risorse già autorizzati sulle seguenti tematiche:

- AUTISMO presso V Circolo Didattico di Piacenza, Via Manfredi 40
- DISLESSIA E I DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO presso Istituto Comprensivo di Rottofreno – San Nicolò
- TECNOLOGIE DIDATTICHE, INFORMATICHE E MULTIMEDIALI presso Istituto Comprensivo di Cadeo

ART. 17 – Azioni e interventi formativi

- 1) I Sottoscrittori assicurano il coinvolgimento reciproco all'interno degli interventi formativi e di confronto sulle tematiche dell'handicap, attivate nell'ambito delle proprie specifiche competenze.
- 2) I Sottoscrittori assicurano altresì il massimo coordinamento fra tali interventi, da realizzarsi all'interno del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per l'integrazione scolastica.
- 3) La Provincia*, in ragione delle specifiche competenze e del profilo istituzionale, promuove la realizzazione delle iniziative formative e di confronto di scala territoriale, proposte dalla Conferenza provinciale di coordinamento.

* * *

PARTE QUINTA – Monitoraggio e vigilanza

ART. 18 – <u>Funzioni di monitoraggio e verifica.</u>

Il Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale per l'integrazione scolastica.

Ai sensi dell'art. 15 c. 3 L. 104/92, la verifica sull'esecuzione dell'Accordo è ricondotta al Gruppo di lavoro, istituito presso l'Ufficio scolastico provinciale.

1) Il Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica a carattere interistituzionale e provinciale (di seguito G.L.I.P), istituito presso l'Ufficio Scolastico Territoriale, ai sensi dell'art. 15 c.1 L.104/92, è nominato dal Dirigente di tale Ufficio entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo. Il Gruppo di lavoro dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rinominati senza limiti temporali.

2) Il G.L.I.P. è composto da:

- un dirigente tecnico, designato dall'amministrazione scolastica, con funzioni di coordinatore
- due esperti della scuola, designati dall'amministrazione scolastica,
- esperti degli Enti locali designati dai Comuni capofila di Distretto in numero di uno per Comune capofila
- due esperti designati dall'U.O.N.P.I.A. dell'AUSL di riferimento
- tre esperti designati congiuntamente dalle Associazioni di tutela dei minori disabili o delle persone disabili, iscritte nei registri provinciali.

3) Il G.L.I.P. ha i seguenti compiti:

- a) formulazione di criteri di massima al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche di personale docente per attività di sostegno;
- b) supporto alle istituzioni scolastiche per qualsiasi attività inerente l'integrazione degli alunni in situazione di handicap;
- c) collaborazione con i sottoscrittori per la conclusione degli Accordi di programma, nonché per qualsiasi attività inerente l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap;
- d) promozione dello scambio di informazioni tra i sottoscrittori sulle attività di competenza in tema di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap;
- e) monitoraggio periodico dell'attuazione del presente Accordo;
- f) predisposizione di una relazione annuale da inviare all'U.S.T. e alla Conferenza provinciale di coordinamento di cui all'art. 46 L.R. 12/2003.

Il G.L.I.P. definisce un programma di lavoro annuale, comprensivo di eventuali audizioni dei sottoscrittori, con riferimento all'anno scolastico. Si riunisce di norma a cadenza trimestrale, su convocazione del Dirigente dell'U.S.T. .

Per consentire l'esercizio delle funzioni di monitoraggio e verifica, i sottoscrittori assicurano la trasmissione al G.L.I.P. di ogni elemento informativo da questi richiesto.

Entro tre mesi dalla nomina, il G.L.I.P. viene convocato per l'elaborazione di linee guida operative per l'applicazione del presente Accordo di programma.

ART.19 - Funzioni di vigilanza e di garanzia – Il Collegio di vigilanza

Ai sensi dell'art. 34 c. 7 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, la vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma e l'adozione di eventuali interventi sostitutivi è ricondotta al Collegio di vigilanza così composto:

- Presidente della Provincia* o suo delegato,

- Sindaci o loro delegati dei Comuni capofila delle Zone sociali o Distretti in cui è articolato il territorio provinciale
- Prefetto o suo delegato

La nomina del Collegio di vigilanza è di competenza del Presidente della Provincia*, che ne assolve altresì, direttamente o attraverso un suo delegato, alla funzione di Presidenza.

Alla Provincia è altresì ricondotta l'iniziativa del rinnovo del presente Accordo, attraverso le procedure di cui all'art. 13 della L. 104/92, previo confronto in sede di Conferenza provinciale di Coordinamento.

Al Collegio di vigilanza possono rivolgersi i destinatari del presente Accordo, i loro genitori o gli esercenti la potestà parentale o la tutela, per evidenziarne disfunzioni nell'applicazione. In tal senso copia del presente Accordo sarà consegnata, a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica di frequenza, all'alunno ovvero ai suoi genitori o agli esercenti la potestà parentale o la tutela.

Tale impegno sarà altresì garantito dai sottoscrittori del presente Accordo relativamente alla frequenza di altre istituzioni educative o formative.

Per segnalare eventuali criticità nell'esercizio delle competenze e impegni delle parti, i destinatari dell'Accordo di programma possono accedere agli eventuali Organismi di garanzia dei singoli sottoscrittori

A tal fine i sottoscrittori si impegnano a garantire informazioni e accessibilità in merito a tali organismi.

NORMA FINALE

L'Accordo è letto, nell'ambito della sua vigenza, ai sensi della legislazione nazionale e regionale intervenuta, senza necessità di espresse modifiche.

Piacenza, lì 19 dicembre 2012

* * *

* La sottoscrizione della Provincia, così come l'indicazione dei suoi compiti e funzioni, è subordinata alla evoluzione normativa in tema di riordino istituzionale.

Elenco allegati:

- 1. INDIRIZZI PER LA CERTIFICABILITA'
- 2. CERTIFICAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA
- 3. RICHIESTA DELLA PROCEDURA DI OSSERVAZIONE
- 4. DIAGNOSI FUNZIONALE
- 5. REDAZIONE DEL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE
- 6. ELABORAZIONE DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Integrato dal PROGETTO DIDATTICO PERSONALIZZATO (Modello 6 bis)

Indirizzi per la certificabilità per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità

Il Coordinamento di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza (NPIA) dell'Emilia-Romagna, dopo aver identificato i requisiti di accreditamento delle strutture NPIA e definito il catalogo regionale dei principali processi clinico assistenziali (del. GR. 911/07), ha provveduto ad uniformare le procedure per la certificazione ex. L. 104/92 per l'inserimento scolastico di alunni in situazione di handicap, secondo modalità già comunicate all'Ufficio Scolastico Regionale ed alle Direzioni delle Aziende USL, con nota n. 33814/2008 del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali.

Procedendo in questa linea di definizione dei criteri di uniformità nei riguardi degli utenti NPIA, è stata anche condotta una opportuna verifica per confronto dei vari elenchi di diagnosi in cui è appropriatamente rilasciata certificazione di handicap grave, presenti in alcuni Accordi di Programma Provinciali, al fine di uniformare tale elenco per tutta la Regione.

Lista unica Regionale di certificabilità

A partire dalla codifica ICD-10 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ormai in uso da molti anni presso le UONPIA territoriali dell'Emilia-Romagna, l'elenco esaustivo delle varie tipologie di disabilità su cui si concorda sulla necessità di certificazione di handicap ai sensi della L. 104/92 per l'integrazione scolastica è il seguente:

Non si esclude che in casi particolari la valutazione clinica di gravità possa prevedere la certificabilità ai fini della integrazione scolastica per altre diagnosi neuropsichiatriche.



CERTIFICAZIONE per INTEGRAZIONE SCOLASTICA* ai sensi art. 3 – Legge 104/92

Cognome		Nome	
Sesso M/F N	Nato/a a	il	
Residente in Via			_ N°
Comune		Provincia_	
CODICE FISCALE	2		
DIAGNOSI CLI	NICA		
CODIFICAZION	NE – DIAGNOSI (ICI	D – 10)	
(ASSE)			
(1)	(2)	(3)	
(4)	(5)		
GRAVITA'	\square SI		
FUNZIONALE	□ NO		

	PROPOSTA di RISORSE per l'INTEGRAZIONE
	docente di sostegno
	supporto educativo - assistenziale per le seguenti funzioni
	supporto assistenziale di base per le seguenti funzioni
	supporto / progetti specifici :
	ausili* per
* indic	ausili* perare eventuali sussidi specifici, anche tecnologici, specificando se sono già previsti dal percorso clinico- nziale (nomenclatore tariffario) o se è proposta di nuova acquisizione per la frequenza scolastica
	trasporto per
	altro*
	pecificare eventuale bisogno di risorse con specifiche competenze (es. interprete lingua dei segni;
b) alleg	lucative, etc.) vare certificato per eventuale somministrazione di farmaci in orario scolastico e/o per eventuale comparsa vi collegati alla assunzione di farmaci, anche somministrati in orario extra-scolastico
Refere	nte del caso (nominativo)
	(recapito)
Data p	revista per rivedibilità
Il Presi	dente della Commissione
Neurop	osichiatra Infantile
Operat	ore sociale
Luogo _.	data

NB: il presente Certificato di Disabilità per Integrazione Scolastica:
- è rilasciato dalla Commissione di Accertamento della Disabilità, ai sensi della LR 4/2008, contestualmente al verbale di accertamento, alla cui approvazione da parte della Commissione INPS è subordinato

⁻ è valido fino alla suddetta data prevista per la rivedibilità, salvo diversa comunicazione da parte della Commissione di accertamento (v. evoluzione, positiva o negativa, della situazione clinica e/o funzionale dell'alunno)

⁻ va conservato da parte della Famiglia che ne consegna copia autenticata alla Scuola ad ogni eventuale passaggio di ordine e grado.

Timbro lineare dell'Istituzione Scolastica Autonoma

ALL' UNITA' OPERATIVA DI NEUROPSICHIATRIA , PSICOLOGIA , INFANZIA E ADOLESCENZA dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

OGGETTO: Richiesta di osservazione e diagnosi	
Si segnala che l'alunno/a il, collegiale del Consiglio di classe, la seguente situazione :	, nato/a a , frequentante la classe/sezione presso presenta, secondo la valutazione
I ganitari a gli agarganti la matastà marantala a la tutala	dishiorano di aggara stati informati di
I genitori o gli esercenti la potestà parentale o la tutela, quanto sopra e di consentire alla presente richiesta. I GENITORI o gli esercenti la potestà parentale o la tutela	dichiarano di essere stati informati di
Luogo e data IL	DIRIGENTE SCOLASTICO

ALLEGATO 4

DIAGNOSI FUNZIONALE

ai sensi art. 3 Legge 104/92

Cognome		Nome	
Sesso M/F	_Nato/a a	il	
Residente in Via_			_ N°
Comune		Provincia_	
CODICE FISCAL	.E		
DIAGNOSI CL	INICA		
	ONE – DIAGNOSI (IC	,	
(ASSE)			
(1)	(2)	(3)	
(4)	(5)		

Indicare criticità e test clinici di riferimento

Compilare tutti i campi, riportando "ndd" ove non vi sia nulla da segnalare

AREA MOTORIA

AREA SENSORIALE

AREA COGNITIVA

AREA APPRENDIMENTI:

LETTURA/SCRITTURA/CALCOLO (secondo testistica neurofunzionale di riferimento)

AREA LINGUISTICO/COMUNICATIVA

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE

AREA AUTONOMIA PERSONALE

AREA AUTONOMIA SOCIALE

GRADO DI COMPROMISSIONE FUNZIONALE DELLE AREE

	Nessuno	LIEVE	MEDIO	GRAVE
MOTORIA				
SENSORIALE				
COGNITIVA				
APPRENDIMENTI				
LINGUISTICO/COMUNICATIVA				
AFFETTIVO/RELAZIONALE				
AUTONOMIA PERSONALE				
AUTONOMIA SOCIALE				

PROPOSTA di RISORSE per l'INTEGRAZIONE

	docente di sostegno
	supporto educativo - assistenziale per le seguenti funzioni
	supporto assistenziale di base per le seguenti funzioni
	supporto / progetti specifici :
	ausili* perare eventuali sussidi specifici, anche tecnologici, specificando se sono già previsti dal percorso clinico- nziale (nomenclatore tariffario) o se è proposta di nuova acquisizione per la frequenza scolastica
	trasporto peraltro*
psicoed b) alleg	pecificare eventuale bisogno di risorse con specifiche competenze (es. interprete lingua dei segni; lucative, etc.) gare certificato per eventuale somministrazione di farmaci in orario scolastico e/o per eventuale comparsa ti collegati alla assunzione di farmaci, anche somministrati in orario extra-scolastico
<u>Opera</u>	tore Referente del caso
	me e Nome sionalità ito tel.
	Firma
Luogo	Data

NB: la presente Diagnosi Funzionale è rilasciata dal referente del caso della Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza

Salvo diversa indicazione entro l'inizio dell'anno scolastico, esso va considerato automaticamente rinnovato per tutti gli anni dello stesso ordine e grado scolastico.

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

LUN	NNO	Cla	sse Sez A.S
	AREA	Livelli attuali	Sviluppi possibili nel tempo medio
Ĺ	Cognitiva		
2	Linguistica		
3	Neuropsicologica		
4	Degli apprendimenti		
5	Sensoriale		
6	Motorio-prassica		
7	Dell'autonomia		
8	Relazionale		
D ata			•
_	_	igente scolastico o delega	to
		cente di sostegno	
		ferente U.O.N.P.I.A	

Genitori o Esercenti la potestà parentale o la tutela

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

ISTITUZIONE SCOLASTICA AUTONOMA			A.S	
ALUNNO	C	Classe	Sez	
DOCUMENTAZI	IONE CON	IOSCITIV <i>I</i>	Δ	
Diagnosi funzionale	NO \square	SI 🗆	data	
Profilo dinamico funzionale	NO 🗆	SI \square	data	
Valutazione finale PEI	NO 🗆	SI 🗆	data	
Personale addetto all'assistenza di base	NO \square	$SI \square$		
				-
Personale addetto all'assistenza specialistica	NO 🗆	CI 🗆		
i cisoliaic addetto aii assistenza specianstica	NO 🗆	S1 🗆		
	<u> </u>			
Frequenza dell'alunno in relazione all'orario dell	la alassa :			
riequenza den ardinio in relazione an orario den	ia classe.			
Predisposizione di risorse e strutture idonee alla	regolare freq	juenza :		
Organizzazione dei servizi di trasporto, mensa, a	ccompagnam	nento :		
Modalità, forme e tempi di collaborazione tra le	vorio compon	anti (taam	docente/consiglio di alegge	
TY CATE TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO	varie compon		doceme/consigno di ciasse,	
o.o.: (ii iii ii, Bhu Boom ; ···) :				
Passandi ann il Commo II di Cincala/Intituta				
Raccordi con il Gruppo H di Circolo/Istituto :				
Attività extrascolastiche seguite dall'alunno:				

Modalità e tempi di eventu	uali interventi riabilitativi o terapeutici:
.	
Data	
	Dirigente scolastico o delegato
	Docente di sostegno
	Referente U.O.N.P.I.A.
	Referente Comune
	Referente Provincia
	Genitori o Esercenti la potestà parentale o la
	tutela

PROGETTO DIDATTICO PERSONALIZZATO

SCUC	DLA A.S
ALUN	NNO
d)	Situazione iniziale del soggetto
e)	Obiettivi formativi (abilità, conoscenze e competenze)
f)	Tempi settimanali o giornalieri in cui l'alunno opera nella classe intera, nel piccolo gruppo in attività di laboratorio, in attività individuali specifiche
g)	Uso degli spazi, sussidi, arredi, utensili che si ritengono necessari all'attività, modalità d impiego e finalizzazione del loro uso
h)	Tempi, attività e spazi extrascolastici di cui si intende fruire
i)	Modalità di verifica dell'insegnamento/apprendimento
j)	Criteri di valutazione e compilazione dei documenti scolastici
Data .	
	Il Coordinatore del Consiglio di classe